

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

E

IL GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA DELLA REGIONE VENETO

In osservanza della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata ed eseguita in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 e in particolare al principio del migliore interesse del minore di cui al suo art. 3;

In considerazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, nel decreto legislativo 18 novembre 2007, n. 251, nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e nel decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 che hanno recepito le direttive europee relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e alle procedure comuni di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale, e di quelle contenute nel Codice civile, specialmente nel Libro Primo, titolo IX;

Ritenendo che il principio del migliore interesse del minore si traduca anche attraverso la nomina tempestiva del tutore da parte dell'Autorità giudiziaria così come – considerato il comma 4 dell'art. 348 del Codice civile - nella scelta del tutore più opportuno rispetto al caso;

Visto l'art. 3 della legge 4 maggio 1983, n.184, *Diritto del minore a una famiglia*;

Visto l'art. 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47, *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*, ai sensi del quale, “[...] Appositi protocolli d'intesa tra [...] i Garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i Presidenti dei Tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari.”;

Visto l'art. 13 della legge regionale 24 dicembre 2013 n. 37, *Garante regionale dei diritti della persona*;

Valutate le *Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari* proposte dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Considerata l'esperienza di collaborazione in essere da diversi anni nella Regione del Veneto tra il Tribunale per i Minorenni di Venezia e il Garante dei diritti della persona - anche quale successore nelle funzioni del Pubblico Tutore dei minori di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 -, consolidata in un modello efficace di formazione e gestione dei tutori volontari e regolata da apposito protocollo per l'individuazione e la segnalazione di volontari formati e disponibili a essere nominati tutori di minori di età;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

OBIETTIVI E FINALITÀ

Le parti, in attuazione dell'art. 11 della legge n. 47 del 7 aprile 2017, si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a promuovere e facilitare la nomina di un tutore volontario al minore straniero presente nel territorio privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

In ossequio ai principi richiamati nella normativa citata in premessa, l'attività del tutore dovrà tradursi in una tutela effettiva, che risponda ai bisogni specifici delle persone di minore età e che sia finalizzata ad un reale ascolto del minore e ad un suo concreto accompagnamento fino al raggiungimento della maggiore età.

In particolare, si impegnano a:

- 1) istituire presso il Tribunale per i minorenni - in applicazione di quanto previsto dal citato art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati* - un elenco di volontari adeguatamente formati e disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda più fratelli;
- 2) garantire la gestione di tale elenco nel rispetto delle modalità operative individuate nel presente Protocollo e delle buone prassi da tempo consolidate nella Regione del Veneto, basate sulla collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari del territorio;
- 3) promuovere e favorire sinergie ed interventi di coordinamento (se del caso, attraverso specifici protocolli d'intesa) per favorire il dialogo e la collaborazione con i Giudici tutelari e le istituzioni competenti in materia (Comuni e Aziende ULSS).

ART.2

COMPITI DELLE PARTI

Tenuto conto delle funzioni attribuite dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 e delle modalità operative in atto per la selezione, la formazione e il monitoraggio dei tutori volontari di minori di età, il Garante regionale dei diritti della persona, in collaborazione con i Referenti territoriali appartenenti ai Servizi sociali e socio-sanitari dei Comuni e delle Aziende ULSS della Regione del Veneto, provvede a:

- individuare, attraverso specifica attività di promozione e informazione, ad opera dei Referenti territoriali, cittadini disponibili ad esercitare la funzione di tutore volontario di minori stranieri non accompagnati;
- organizzare e realizzare corsi di formazione specifici finalizzati a fornire una preparazione mirata ed omogenea alle persone individuate attraverso l'attività territoriale di promozione;
- trasmettere al Tribunale per i minorenni l'elenco, suddiviso per provincia, delle persone volontarie formate e, a seguito di apposito colloquio individuale ad opera dei Referenti territoriali e verifica dei requisiti richiesti dalla legge, ritenute idonee ad assumere la tutela di minori stranieri non accompagnati;
- organizzare incontri di aggiornamento a supporto dei volontari formati e valutati idonei;

- assicurare consulenza e supporto ai tutori nominati e ai Referenti territoriali nell'esercizio delle loro funzioni, in risposta a specifiche istanze;
- partecipare agli incontri territoriali di gruppo, organizzati dai Referenti territoriali al fine di garantire supervisione e promuovere l'apprendimento esperienziale attraverso il confronto e la condivisione di buone prassi.

Il Presidente del Tribunale per i minorenni, d'intesa con il Garante regionale dei diritti della persona, provvede a:

- custodire l'elenco dei volontari formati e disponibili ad assumere la tutela di minori stranieri non accompagnati;
- individuare le modalità più efficaci per mettere a disposizione dei Giudici tutelari l'elenco dei tutori volontari per minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli che valorizzino la collaborazione e le consolidate buone prassi già da tempo in atto con l'ufficio del Garante regionale dei diritti della persona.

ART. 3

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni e il Garante dei diritti della persona del Veneto assicurano, con cadenza annuale, la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei tutori volontari, alla luce delle nomine effettuate e delle disponibilità accertate, con criteri e metodologie che saranno concordate nel corso del primo anno di operatività dell'elenco.

Nel caso in cui un volontario dell'elenco perda i requisiti indicati dalla legge per la nomina a tutore o venga rimosso da una tutela per accertata negligenza o incapacità o venga meno la sua disponibilità, le Parti provvedono alla sua cancellazione dall'elenco, dandone immediata reciproca comunicazione.

Venezia, 29.6.2017

Il Presidente del
Tribunale per i minorenni di Venezia
dott.ssa Maria Teresa Rossi

Maria Teresa Rossi

Prot. n. 676/2017

Il Garante regionale
dei diritti della persona del Veneto
dott.ssa Mirella Gallinaro

Mirella Gallinaro

Prot. n.  **Consiglio Regionale del Veneto**
U del 29/06/2017 Prot.: 0015338 Titolare 1.10.7.3.3
CRV CRV spdc-SGDP